

**CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO  
(SETTIMA LEGISLATURA)**

**PROGRAMMA TRIENNALE  
DI INTERVENTI DI PROMOZIONE  
DEI DIRITTI UMANI E DELLA CULTURA DI PACE**

**PERIODO 2001-2003\***

---

\* Allegato alla deliberazione consiliare n. 49 dell'8 ottobre 2001 relativa a: Programma triennale di interventi di promozione dei diritti umani e della cultura di pace, 2001-2003 (Legge Regionale 16 gennaio 1999, n.55 "Interventi regionali per la promozione dei diritti umani, la cultura di pace, la cooperazione allo sviluppo e alla solidarietà").



## Premessa

L'impegno della Regione Veneto per la promozione della cultura di pace e dei diritti umani nasce alla fine degli anni ottanta con il varo e l'applicazione della legge regionale 30.03.1988 n. 18 "Interventi regionali per la promozione di una cultura di pace". Nonostante tale strumento legislativo abbia avuto una funzione anticipatrice anche per le politiche di settore di altre Regioni, al fine di rafforzare il ruolo regionale in tale ambito, in coerenza con il principio di sussidiarietà, è emersa l'esigenza di dotare la Regione Veneto di un nuovo strumento normativo per la programmazione e il coordinamento delle attività di promozione dei diritti umani e della cultura di pace, cui le Nazioni Unite e l'Unione Europea attribuiscono crescente importanza.

A tale riguardo, la Regione Veneto si è dotata di un nuovo strumento legislativo la legge regionale 16 dicembre 1999, n. 55 "Interventi regionali per la promozione dei diritti umani, la cultura di pace, la cooperazione allo sviluppo e la solidarietà" avente quali finalità la promozione dei diritti umani, la cultura della pace e la cooperazione allo sviluppo, mediante iniziative culturali e di informazione, di ricerca e di educazione, in coerenza con i principi sanciti dalla Costituzione italiana e dal diritto internazionale.

Con tale strumento normativo la Regione Veneto provvede a realizzare direttamente iniziative in materia, nonché a promuovere e sostenere iniziative promosse da organismi pubblici e privati operanti nel Veneto.

Nell'elaborazione del presente programma triennale non si può non tener conto, anche, delle indicazioni e strategie che emergono dalle recenti risoluzioni dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite in materia, la n. 53/25 del 10.11.1998 con cui l'Assemblea Generale ha proclamato il periodo 2001-2010 "Decennio internazionale della promozione di una cultura della nonviolenza e della pace a beneficio dei bambini del mondo" e la n. 53/243 del 1999 "Dichiarazione e Programma d'azione su una cultura di pace" che conferisce particolare rilevanza allo strumento educativo in favore delle giovani generazioni, alla libera circolazione dell'informazione e delle conoscenze, alla lotta alla discriminazione, alla promozione della pace e della sicurezza internazionale, alla prevenzione e alla soluzione dei conflitti.

Quest'ultima, inoltre, nell'illustrare gli scopi e le strategie d'azione pone in evidenza l'esigenza di incoraggiare e consolidare la collaborazione fra i diversi attori coinvolti così da creare un movimento globale in favore di una cultura della pace e del rispetto dei diritti umani.

In tale contesto, nonché in coerenza con i principi della concertazione e della sussidiarietà, l'ente Regione è sempre più chiamato ad assumere un ruolo significativo e collaborativo con i diversi organismi coinvolti nelle politiche di settore e intende definire con tale programma triennale le proprie linee di intervento nonché le relative strategie d'azione.

## Il Programma triennale

Il Programma triennale previsto dall'articolo 3 della legge regionale n.55/1999 costituisce lo strumento politico-programmatico, nel quale inserire le scelte dell'amministrazione regionale in materia di diritti umani e cultura della pace per il triennio 2001-2003.

Il Programma triennale, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale n. 55/1999, è approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale, sulla base degli indirizzi del Comitato per i diritti umani e per la cultura di pace.

Il programma ai sensi del medesimo articolo definisce:

- a) gli obiettivi e le priorità da perseguire nel triennio;
- b) i criteri di selezione delle iniziative di promozione dei diritti umani;
- c) i criteri e le modalità di concessione dei contributi regionali.

## Gli obiettivi e le priorità da perseguire nel triennio

### Obiettivi

I progetti in materia di diritti umani e cultura di pace devono ispirarsi alle finalità individuate dalla legge regionale n. 55/1999 che riconosce la pace e lo sviluppo quali diritti fondamentali della persona e dei popoli, in coerenza con i principi della Costituzione italiana e del diritto internazionale.

Nel definire gli obiettivi programmatici non si può prescindere però dall'esperienza dell'azione promozionale e di sostegno svolta dalla nostra Regione negli ultimi dodici anni, in applicazione della precedente normativa in materia la legge regionale 18 marzo 1988, n. 18 "Interventi regionali per la promozione di una cultura di pace".

In fase di applicazione della medesima si è creata una crescente aggregazione delle proposte progettuali presentate da più soggetti differenziati per natura giuridica. Si è realizzata così, già all'atto della proposta, un'aggregazione finalizzata alla realizzazione di progetti di interesse regionale e mirata a valorizzare le risorse e le competenze di ciascuno dei partner.

Questo tipo di collaborazioni "concertate" è stato incentivato con particolare forza dalla Regione negli ultimi anni, parallelamente al progressivo tramonto di logiche meramente contributive, ormai obsolete. L'impegno di creare canali comunicativi e sinergie tra i diversi soggetti attivi in materia di diritti umani si rivela dunque produttivo e comincia a dare risultati concreti nella direzione dell'efficacia delle azioni e del dispiegarsi di effetti moltiplicativi.

I positivi risultati comunque conseguiti, pur in considerazione delle limitate risorse finanziarie, devono quindi guidare la riflessione che sottende alla definizione delle seguenti linee programmatiche.

A tale proposito si ritiene di individuare i seguenti obiettivi programmatici, nonché le relative priorità, da perseguire nel triennio:

*1) Sensibilizzare le diverse componenti della società civile sui temi della cultura della pace, del rispetto dei diritti umani e della cooperazione allo sviluppo, anche attraverso l'educazione alla gestione costruttiva dei conflitti.*

La Regione Veneto intende proseguire il proprio impegno in tale ambito considerate le sollecitazioni pervenute, a tale proposito, sin dagli anni ottanta e che tuttora pervengono dalla comunità veneta, una comunità particolarmente sensibile e attiva nella solidarietà e nel volontariato che da sempre concretizza il proprio impegno solidaristico nella realizzazione di iniziative concrete e di sensibilizzazione a finalità sociale e umanitaria.

*2) Promozione dell'interculturalità.*

In considerazione dell'inevitabile processo di integrazione a cui la comunità veneta è chiamata in seguito ai recenti e complessi fenomeni immigratori, è più che mai necessario conoscere ed affrontare le implicazioni connesse al tema dell'interculturalità, al fine di favorire la conoscenza, la valorizzazione e l'arricchimento reciproci e la convivenza pacifica e solidale tra culture diverse.

*3) Sensibilizzare, in particolare, la comunità veneta sulla violazione dei diritti umani nelle aree interessate da situazioni di crisi in atto.*

Le problematiche della pace e della guerra non sono questioni confinate nel mero ambito della politica estera, né legate soltanto ai processi di disarmo, ma sono vissute direttamente dalla gente con le proprie emozioni, con i propri problemi, con la solidarietà attiva di fronte alle grandi crisi e ai drammi dei popoli. A tale proposito la comunità veneta si è da sempre dimostrata particolarmente sensibile e attiva nella solidarietà e nel volontariato, anche perché permeata di radicati valori nonché memore di aver vissuto essa stessa, soltanto pochi decenni or sono, problemi di disoccupazione, di emigrazione, di fame.

In tale contesto la nostra Regione intende proseguire - se possibile - con maggiore efficacia, il proprio impegno di sensibilizzazione e di aiuto concreto iniziato più di dieci anni or sono in applicazione della precedente normativa regionale in materia.

*4) Promozione e tutela dei diritti dei bambini e dei giovani.*

In quasi tutti i programmi regionali gli interventi a favore dell'infanzia hanno trovato il loro spazio concretizzandosi in interventi culturali di sensibilizzazione della comunità veneta - e in primo luogo dei bambini veneti - ai problemi dei diritti dell'infanzia, con riguardo alla violazione dei diritti dei bambini che vivono nelle aree di conflitto, dei bambini profughi, dei bambini dei paesi in via di sviluppo.

Allarmanti sono i dati relativi alle forme di schiavitù minorile praticate nel nostro pianeta: lo sfruttamento del lavoro minorile, lo sfruttamento sessuale, l'utilizzo dei bambini nei conflitti armati. La prosecuzione dell'impegno regionale sul fronte dei diritti dei bambini e dei giovani, con interventi concreti e di sensibilizzazione sull'infanzia violata e negata, diviene un dovere imprescindibile.

*5) Proseguimento degli impegni a carattere pluriennale, previsti dalla legge in favore dell'attività dell'Archivio Pace Diritti Umani dell'Università di Padova, già istituito con la precedente legge regionale 18/1988, nonché per il sostegno della Fondazione "Venezia per la ricerca sulla pace", istituita anch'essa con la legge regionale n. 18/1988.*

La costituzione dell'Archivio regionale per la pace e i diritti umani e della Fondazione "Venezia per la ricerca sulla pace" ha rappresentato la realizzazione di due importanti obiettivi raggiunti in fase di applicazione della legge regionale n. 18/1988.

La nuova normativa in materia, riconoscendo il valore culturale di tali strumenti, ha ampliato le competenze dell'Archivio regionale e confermato la partecipazione della Regione alla Fondazione.

## **Priorità**

In considerazione delle finalità della legge regionale n. 55/1999 e degli obiettivi suindicati e tenendo in considerazione l'evoluzione dei fenomeni sociali in materia nonché l'azione regionale sin qui svolta, con il presente programma triennale si individuano di seguito le seguenti priorità. Le stesse si distinguono in priorità tematiche, priorità di intervento e priorità procedurali e rappresentano delle strategie d'azione che dovrebbero favorire il migliore raggiungimento degli obiettivi prefissati.

### *Priorità tematiche*

Individuano, nell'ambito degli obiettivi generali di programma suindicati, la specifica tematica che necessita di attenzione prioritaria.

- Nell'ambito della promozione dell'interculturalità si ritiene di sostenere iniziative, rivolte alla comunità veneta, finalizzate prioritariamente all'integrazione tra la cultura italiana e quella delle popolazioni immigrate nel territorio veneto provenienti prevalentemente dall'Africa, dall'Est Europeo, dall'Asia e dall'America Latina. Il Veneto è divenuto, negli ultimi anni, la terza regione in Italia per consistenza della presenza di immigrati, nonché la prima regione per il numero di residenze concesse. La presenza della popolazione immigrata tende a stabilizzarsi e a divenire una componente strutturale del contesto territoriale. Cresce in particolare anche la presenza di minori immigrati. Si rivela più che mai necessario sostenere interventi formativi, informativi e di sensibilizzazione che consentano alla comunità veneta, ed in particolare alle giovani generazioni, di instaurare un reale dialogo inter-culturale fondato, in coerenza con le finalità della legge, sul rispetto delle differenze etniche, culturali e religiose.

- Nel promuovere iniziative di sensibilizzazione sulla violazione dei diritti umani nelle aree interessate da crisi in atto si ritiene prioritariamente di rivolgere l'attenzione regionale all'area dei Balcani, dell'Europa dell'Est, del Mediterraneo e dell'America Latina.

Tale scelta deriva dalle tradizionali nonché attuali ed intense relazioni che la nostra Regione intrattiene con tali aree. In applicazione della precedente normativa regionale in materia, il Veneto ha da sempre svolto, in tale ambito, una funzione anticipatrice rispetto ad altre regioni. Essa si è contraddistinta, in particolare, nell'opera di sensibilizzazione e di azione concreta in favore delle popolazioni di Paesi colpiti da conflitti: primo tra tutti la vicina ex Jugoslavia. Gli interventi hanno qui assunto la forma di azioni concrete e di interventi di sensibilizzazione delle diverse componenti della comunità veneta.

- Nell'ambito della sensibilizzazione della comunità veneta ai temi della pace e del rispetto dei diritti umani si ritiene di dover conferire particolare attenzione alla formazione e all'informazione dei giovani in materia di servizio civile.

A tale proposito la legge regionale n. 55/1999 dedica la lettera f) dell'articolo 2 alla promozione e al sostegno della "formazione e informazione per i giovani che prestano servizio civile e per i responsabili degli enti competenti in conformità alla legge 8 luglio 1998 n.230". Vi è ragione di pensare, che questa funzione rimanga anche nel nuovo regime in cui si è avviato il superamento della leva obbligatoria e sono state poste le basi, per la realizzazione di un servizio civile su base meramente volontaria.

La recente normativa sul servizio civile nazionale volontario (legge n.64/2000), infatti, destinata nei prossimi anni a subentrare all'attuale regolamentazione del servizio civile sostitutivo del servizio militare, pone i giovani della nostra Regione e gli organismi che finora si sono occupati della materia - Enti locali e organismi privati- di fronte alla sfida di rimotivare e riqualificare il volontariato di impegno sociale.

### *Priorità di intervento*

Consentono di individuare l'ambito di intervento più appropriato.

- Intervenire in ambito scolastico. Al fine di sensibilizzare le diverse componenti della società civile sui temi della cultura della pace, del rispetto dei diritti umani e della cooperazione allo sviluppo, si ritiene fondamentale, anche in considerazione dei tragici recenti episodi di cronaca giovanile, sensibilizzare in modo particolare le nuove generazioni ai valori della pace e del rispetto dei diritti umani intervenendo, prioritariamente, in ambito scolastico. Il mondo della scuola, con i suoi operatori quotidianamente impegnati nella formazione, rappresenta un referente tra i più qualificati, affinché penetri nella coscienza delle nuove generazioni la consapevolezza di questi valori. La stessa scuola può risultare elemento centrale di una partecipazione più ampia, che veda coinvolti enti locali (ludoteche, centri di orientamento, ecc.), associazioni, obiettori di coscienza.

### *Priorità procedurali*

Consistono in strategie procedurali.

- Privilegiare le azioni promosse dal sistema scolastico nonché le azioni concertate fra associazioni ed enti locali o altri organismi pubblici e privati operanti sul territorio, favorendo in particolare quei progetti ove l'ente locale, o altro organismo pubblico, assume un ruolo rilevante.

La realizzazione degli interventi, avvenuta in fase di applicazione della precedente normativa in materia, avrebbe forse potuto produrre maggiori risultati, se fosse stata accompagnata da un impegno più decisivo nella ricerca del raccordo tra i proponenti le numerose iniziative attuate sul territorio. Si ritiene prioritario a tale proposito favorire la realizzazione di progetti caratterizzati dall'aggregazione tra istituzioni locali e altri organismi pubblici e privati, ove il soggetto pubblico assume un ruolo di particolare rilievo.

Emerge, infatti, l'esigenza di favorire il massimo coinvolgimento degli Enti locali e delle istituzioni pubbliche nella realizzazione delle iniziative promosse sul territorio, in un quadro di generale qualificazione delle medesime. Occorre, in particolare, mettere in grado il mondo degli Enti locali, che sta esprimendo crescente interesse per le tematiche dei diritti umani e della pace, di cogliere tutte le opportunità offerte dalla nuova normativa regionale. Con questo programma si intendono creare le condizioni affinché Comuni, Province, Scuole, Università ed altri organismi pubblici, divengano protagonisti di una efficace promozione delle iniziative che favorisca l'integrazione delle diverse proposte, nella prospettiva di raggiungere maggiori risultati anche attraverso un più razionale impiego delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili.

Allo stesso modo, Istituti di ricerca, associazioni, comitati ecc., pur salvaguardando la loro autonomia decisionale ed operativa, dovrebbero impostare le loro attività facendo riferimento ad un contesto ampio di soggetti e di esperienze, ricercando l'apporto di quanti operano sul territorio dando spazio al metodo della progettazione partecipata.

Le Associazioni, in modo particolare, possono rappresentare uno snodo essenziale nel raccordo tra le iniziative degli enti locali e quelle delle scuole. Esse sono infatti in grado di avanzare loro autonome proposte, sia di mettere a disposizione delle iniziative progettuali da realizzarsi in collaborazione con altri soggetti, un bagaglio di conoscenze ed esperienze e, soprattutto, slancio, vivacità e non comuni capacità operative.

L'approccio integrato nella presentazione e realizzazione dei progetti consentirebbe di non disperdere le preziose energie di ciascun soggetto partecipante, istituzionale e non.

- Privilegiare gli interventi caratterizzati da ampia e raccordata diffusione sul territorio. Considerato che l'intervento regionale non può limitarsi al sostegno delle iniziative progettuali che pervengono dal territorio e che l'entità delle risorse disponibili per l'attuazione della legge è inversamente proporzionale al suo rilievo giuridico e culturale, occorre innanzitutto dare priorità a quelle iniziative caratterizzate da ampia e raccordata diffusione sul territorio al fine di garantire la massima divulgazione delle medesime, nonché l'ampia risonanza dell'azione regionale e degli organismi realizzatori delle stesse.

Al tal fine si ritiene di dover rivolgere particolare attenzione alla realizzazione di iniziative che si caratterizzano per la: messa a disposizione delle informazioni e della documentazione raccolta con l'ausilio di scuole, associazioni, organizzazioni non governative, centri di ricerca, enti locali e regionali, istituzioni nazionali, e di ogni altro ente che abbia quali finalità la promozione dei diritti umani, della pace e della cooperazione allo sviluppo; raccolta e diffusione della documentazione, sia cartacea che informatica, di studi, ricerche, pubblicazioni, audiovisivi prodotti in sede regionale, nazionale, e internazionale, anche in collegamento con altre banche-dati, nei settori della promozione e tutela dei diritti umani, della pace, della cooperazione allo sviluppo.

## **I criteri di selezione delle iniziative di promozione dei diritti umani**

L'articolo 4 della legge prevede l'individuazione di iniziative:

- da realizzare direttamente da parte della Regione con fondi propri o partecipando, in collaborazione con altri organismi, ai Programmi comunitari, nazionali od internazionali;
- promosse da organismi pubblici o privati: in questo caso la Regione sostiene le iniziative mediante la concessione di contributi.

Nella fattispecie i progetti a contributo si articolano in:

- progetti consortili, caratterizzati dalla partecipazione di più organismi coordinati da un capofila ed operanti in un vasto ambito perlomeno regionale;
- progetti locali, realizzati da un unico organismo in ambito locale.

L'articolo 2 lettera c) della legge prevede inoltre che la Regione promuova e sostenga l'Archivio Pace Diritti Umani già istituito con la legge regionale n. 18/1988; l'articolo 17 della legge autorizza altresì la Giunta regionale al versamento delle quote di adesione alla Fondazione Venezia per la ricerca sulla pace, previste dallo statuto della medesima.

Ne deriva pertanto la seguente tipologia di interventi regionali:

- iniziative dirette regionali (articolo 4);
- iniziative a contributo (articolo 4);
- adempimenti dovuti per legge (articolo 2 lettera c) e articolo 17).

Con riferimento ai contenuti delle iniziative l'articolo 2 della legge prevede che la Regione promuova e sostenga le seguenti iniziative culturali di informazione:

- a) convegni e seminari di studio e di ricerca sui temi della promozione dei diritti umani e della cultura di pace;
- b) il premio annuale denominato " Veneto per la pace e la solidarietà tra i popoli", a riconoscimento dell'attività svolta in uno dei seguenti settori: progettazione educativo-culturale, informazione, produzione artistica, ricerca, cooperazione allo sviluppo;
- c) l'Archivio "pace diritti umani" in collaborazione con il Centro di studi e di formazione sui diritti dell'uomo e dei popoli dell'Università di Padova, sulla base di apposita convenzione;
- d) l'informazione sulla cooperazione allo sviluppo, con particolare riferimento all'attività dei soggetti impegnati in progetti di cooperazione decentrata e alle iniziative promosse da organizzazioni internazionali;
- e) la promozione di programmi di educazione ai temi di sviluppo, della cultura di pace e della educazione alla solidarietà e di rispetto e tutela delle identità culturali, anche nell'ambito scolastico e di iniziative volte all'intensificazione degli scambi culturali tra l'Italia e i Paesi in via di sviluppo, con particolare riguardo a quelli tra i giovani;
- f) la formazione e l'informazione per i giovani che prestano servizio civile e per i responsabili degli enti competenti in conformità alla legge 8 luglio 1998 n. 230.

L'articolo 4 comma 2 della legge prevede che l'individuazione delle iniziative di cui all'articolo 2, da realizzare direttamente o mediante la concessione di contributi, avvenga con il piano annuale di interventi.

Per la stesura e la realizzazione dei progetti ad iniziativa regionale, che dovranno attenersi agli obiettivi e alle priorità di programma triennale e alle indicazioni del piano annuale, la Regione si avvarrà della collaborazione di vari soggetti pubblici o privati ritenuti più idonei a tal fine. Particolare attenzione sarà rivolta ai progetti da realizzarsi in collaborazione e con il sostegno dell'Unione Europea, di organismi regionali, nazionali ed internazionali, di istituzioni pubbliche.

Con riferimento alle iniziative a contributo, saranno privilegiate le iniziative aventi maggiore attinenza agli obiettivi e alle priorità di programma triennale e alle indicazioni del piano annuale, ed in particolare le stesse saranno valutate in considerazione del grado di divulgazione dell'iniziativa sul territorio, dell'ambito di realizzazione dell'iniziativa, del grado di concertazione delle iniziative tra i soggetti proponenti e del grado di compartecipazione al costo del progetto da parte del soggetto proponente.

Il Piano annuale definirà di volta in volta, in rapporto allo stanziamento previsto nello specifico capitolo di bilancio per quell'esercizio finanziario, la percentuale da destinare ai progetti a contributo regionale, alle iniziative dirette e agli adempimenti di legge di cui all'articolo 2 lett. c) e all'articolo 17.

Il Piano annuale di attuazione dovrà esser presentato all'approvazione della Giunta regionale entro il 30 aprile di ciascun anno.

## **I criteri e le modalità di concessione dei contributi regionali**

La ripartizione delle risorse mediante la concessione di contributi avviene privilegiando la logica della concertazione dei soggetti proponenti con superamento della ormai obsoleta logica di concessione dei medesimi con procedure di ripartizione c.d. "a pioggia".

### *Requisiti dei soggetti richiedenti il contributo regionale*

I soggetti che richiedono il contributo devono avere i seguenti requisiti:

- essere organismi pubblici o privati;
- avere una sede nel Veneto;
- avere statuto o atto costitutivo redatto nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata, da allegare alla domanda nell'ultima stesura;

- avere esperienze adeguatamente documentate nelle attività di promozione e tutela dei diritti umani e cultura di pace nel triennio precedente la presentazione della domanda.

#### *Condizioni di ammissibilità delle richieste*

- Le iniziative devono essere conformi a quanto prescritto dai Piani annuali;
- le iniziative al momento di presentazione della domanda di contributo, per l'anno di riferimento, non devono esser già concluse;
- le iniziative debbono esser proposte da soggetti aventi i requisiti sopra evidenziati.

#### *Modalità di presentazione delle domande di contributo*

Alla domanda di contributo deve essere allegata una relazione contenente i seguenti elementi:

- illustrazione sintetica dell'iniziativa;
- motivazioni e finalità dell'iniziativa;
- specificazione dei tempi di attuazione;
- piano finanziario dal quale risulti: costi preventivati nel dettaglio (le spese forfettarie non giustificabili non potranno superare comunque il 10% del totale dei costi da sostenere per la realizzazione dell'iniziativa), quota di autofinanziamento, quota già coperta da altre eventuali fonti di finanziamento (specificando le fonti), eventuali altre richieste di contributo pubblico nazionale o internazionale presentate per l'iniziativa;
- indicazione del soggetto responsabile del progetto o del soggetto capofila responsabile del progetto consortile;
- indicazione degli eventuali soggetti pubblici e/o privati, nazionali e/o internazionali partecipanti all'iniziativa, specificandone l'apporto in termini di risorse umane, tecniche e finanziarie;
- statuto ed atto costitutivo (oggetto di autocertificazione);
- documentazione dalla quale risulti l'attività di promozione dei diritti umani e della cultura di pace svolta nel triennio precedente (oggetto di autocertificazione).

Per gli Enti locali la predetta relazione dovrà essere accompagnata dal provvedimento emesso dall'organo competente, con il quale si approva l'iniziativa per la quale viene richiesto il contributo regionale e si indica la previsione di spesa relativa alla quota di autofinanziamento; gli enti locali non dovranno trasmettere la documentazione relativa agli ultimi due punti dell'elenco sopra riportato.

#### *Fase istruttoria*

L'Ufficio competente procede a verificare l'ammissibilità dei progetti presentati, con riferimento ai requisiti dei soggetti proponenti e alle condizioni di ammissibilità delle domande.

#### *Valutazione*

L'Ufficio competente provvede alla valutazione dei progetti ammessi sulla base dei seguenti criteri di valutazione:

- grado di attinenza dei contenuti del progetto agli obiettivi e priorità del programma triennale e del piano annuale;
- grado di divulgazione dell'iniziativa sul territorio;
- ambito di realizzazione dell'iniziativa;
- grado di concertazione delle iniziative tra i soggetti proponenti;
- il grado di compartecipazione al costo del progetto da parte del soggetto proponente.

I piani annuali di attuazione indicheranno inoltre:

- l'articolazione e il punteggio minimo e massimo per ciascun criterio di valutazione;
- la percentuale massima di contributo regionale concedibile rispetto alla spesa preventivata ammissibile e rispetto alla spesa effettivamente sostenuta dichiarata a consuntivo.

In fase di valutazione dei progetti l'ufficio competente può apportare riduzioni ai preventivi di spesa dei progetti presentati, ritenendo non ammissibili alcune voci o parti di esse.



L'ufficio medesimo può invitare altresì più soggetti proponenti a lavorare a proposte unificate, qualora si riscontrino sovrapposizioni o potenzialità di collegamento.

In tal caso l'ufficio può assegnare ai soggetti interessati un breve termine per l'eventuale presentazione di una nuova proposta unificata.

#### *Redazione di graduatoria*

La valutazione dei progetti è finalizzata alla redazione di apposita graduatoria.

Otterranno il contributo regionale i soggetti ammessi in graduatoria sino ad esaurimento delle risorse disponibili.

#### *Rinuncia revoca e decadenza dei contributi*

I soggetti beneficiari di contributi per interventi per i quali non siano state avviate le attività entro 90 giorni dalla data di comunicazione del contributo sono decaduti (i piani annuali possono prevedere termini diversi). Il provvedimento di revoca del contributo da emanarsi anche in caso di rinuncia da parte del beneficiario, dispone per l'attribuzione dell'importo in favore di altro/i intervento/i, secondo l'ordine di precedenza di cui alla graduatoria.

#### *Modalità di utilizzazione dei contributi regionali e di rendicontazione delle spese*

I contributi concessi debbono esser utilizzati dai soggetti beneficiari esclusivamente per la realizzazione del progetto ammesso a contributo, a parziale copertura delle relative spese.

Eventuali variazioni alle attività e alla previsione di spesa che dovessero rendersi necessarie nella fase attuativa, debbono essere preventivamente autorizzate dal Dirigente responsabile della Direzione per le Relazioni Internazionali.

In fase di Piano annuale di attuazione saranno individuate le modalità di liquidazione del contributo nonché di rendicontazione delle iniziative.